

TFR/TFS, nuova tassazione dal 1° gennaio 2027: cosa cambia

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi - DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117

- **Entrata in vigore:** 4 luglio 2026.
- **Applicazione:** dal 1° gennaio 2027, **articolo 21, comma 11, del nuovo TUIR**, introdotto dal decreto legislativo n. 117/2026 in sostituzione integrale del vecchio DPR 917/1986.

•

Obiettivi della Riforma

- **Riordino normativo:** raccoglie e coordina le disposizioni vigenti in un unico testo.
- **Semplificazione:** supera la forte frammentazione delle norme tributarie accumulate negli anni.
- **Nessuna modifica di rilievo:** l'impianto iniziale riorganizza le regole esistenti senza variazioni sostanziali del carico fiscale ordinario, salvo specifici adeguamenti tecnici.

Principali Novità ed Effetti

Tassazione del TFR: dal 1° gennaio 2027 resta in vigore la clausola di salvaguardia

Sulla tassazione del **TFR non sono previste modifiche sostanziali**. A decorrere dal **1° gennaio 2027**, ai trattamenti di fine rapporto corrisposti ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per **pensionamento o per cambio di occupazione**, continuerà ad applicarsi la **clausola di salvaguardia** attualmente vigente.

La disposizione consente di utilizzare, ai fini della determinazione dell'imposta, **le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006**, qualora risultino più favorevoli al contribuente.

La disciplina di maggior favore è stata introdotta dall'**articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio 2007)**. La norma, tuttavia, è stata apparentemente abrogata dall'**articolo 376 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi**, che contiene un ampio elenco di disposizioni formalmente abrogate per ragioni di coordinamento e sistematicità dell'ordinamento.

L'abrogazione, però, è soltanto formale. La disciplina relativa alla clausola di salvaguardia del TFR è stata infatti **integralmente recepita nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi**, senza che venga meno il relativo regime fiscale di favore.

La conferma è contenuta nell'**articolo 21, comma 11, del nuovo TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 117/2026**, che riproduce sostanzialmente la precedente disciplina.

La nuova disposizione

Il nuovo articolo 21, comma 11, stabilisce che:

«Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».

La disposizione riguarda, in particolare, il complesso delle somme soggette a **tassazione separata** in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

- il **TFR** e le indennità equipollenti, determinate in relazione alla durata del rapporto di lavoro;
- le altre **indennità e somme percepite una tantum** in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro;
- l'**indennità sostitutiva del preavviso**;
- le somme derivanti dalla **capitalizzazione di pensioni**;
- le somme corrisposte in relazione all'obbligo di **non concorrenza**;
- le somme percepite in conseguenza di **provvedimenti dell'autorità giudiziaria** o di **transazioni** relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per tali redditi il nuovo TUIR conferma, quindi, il regime della **tassazione separata** e, soprattutto, mantiene la possibilità di applicare, quando più favorevoli, **le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006**.

Nessuna perdita del beneficio fiscale

La ricollocazione della disposizione nel nuovo Testo unico non comporta, pertanto, la perdita della clausola di salvaguardia.

L'articolo 376 del nuovo TUIR ha determinato l'abrogazione formale di numerose disposizioni precedenti, ma ciò non significa necessariamente che le relative discipline siano state cancellate dall'ordinamento: in diversi casi, infatti, le norme sono state **trasfuse e coordinate all'interno del nuovo Testo unico**.

È questo il caso della disciplina fiscale del TFR. La clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2007 **continua a trovare applicazione attraverso il nuovo articolo 21, comma 11**, garantendo al lavoratore l'applicazione del regime più favorevole tra quello ordinario e quello previsto sulla base delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2027 non viene meno il regime di maggior favore previsto per la tassazione del TFR**: la disciplina è stata semplicemente ricollocata all'interno del nuovo sistema normativo del TUIR.

La “ratio” della Clausola di salvaguardia

Nel 2007, con la riforma dell'IRPEF, sono cambiate aliquote e scaglioni di reddito. Per evitare che queste modifiche comportassero una maggiore tassazione del TFR/TFS, il legislatore introdusse una particolare **clausola di salvaguardia** con una finalità precisa: evitare che una modifica della tassazione generale dei redditi si traduca automaticamente in una penalizzazione del TFR/TFS.

Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha una caratteristica particolare: viene normalmente accumulato nel corso di molti anni e viene tassato al momento della sua liquidazione attraverso il meccanismo della **tassazione separata**.

Per questo motivo il legislatore, nel 2006, ritenne opportuno prevedere una tutela specifica.

La regola prevede, in sostanza, un confronto tra due sistemi di tassazione:

- quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni IRPEF applicabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni **in vigore al 31 dicembre 2006**.

Se il vecchio sistema risultava più conveniente, al lavoratore viene riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole. La stessa regola riguarda anche le indennità equipollenti e altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

In altre parole, il lavoratore continua ad avere una sorta di “**paracadute fiscale**”: se le successive modifiche dell'IRPEF producono una tassazione più elevata, si può utilizzare, quando più convenienti, le vecchie aliquote del 2006.

La norma continua a stabilire espressamente che, per il TFR/TFS e per le altre somme interessate, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

Con la **Circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026**, la Direzione Centrale Pensioni mette ordine in un tema che negli uffici del personale genera da anni domande, attese e contenzioso: **tempi di pagamento e rateizzazione** del TFS/TFR. Il documento non “riscrive” la disciplina, ma la riassume e soprattutto evidenzia la novità introdotta dalla **legge di Bilancio 2026** (L. 199/2025): dal **2027** si accorcia il tempo di attesa in una specifica fattispecie.

Il cuore della circolare è l'articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025: dal 1° gennaio 2027 il termine “base” di pagamento previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 79/1997, nei casi

La novità: da 12 a 9 mesi, ma solo per chi va a riposo per limiti d'età (e solo dal 2027)

di cessazione collegata alla vecchiaia/limiti ordinamentali, passa **da dodici a nove mesi**, restando poi fermo l'arco "entro i tre mesi successivi" e la rateizzazione sopra soglia.

Qui c'è il primo punto operativo per gli enti: la riduzione **non riguarda "tutti"**, né tutti i pensionamenti. L'INPS sottolinea che il legislatore ha concentrato la rimodulazione sulle cessazioni per raggiunti limiti di età, di servizio o collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima, non sulle uscite per pensionamento anticipato. Perciò:

- chi matura i requisiti entro il **31/12/2026** resta nel regime 12 mesi + entro i successivi 3;
- chi matura i requisiti dal **1/1/2027** entra nel regime 9 mesi + entro i successivi 3 (sempre per le cessazioni "da vecchiaia/limiti").

Gli altri casi: nessuna riduzione, e in alcuni casi restano 24 mesi

La circolare ribadisce che **continuano ad applicarsi** i termini ordinari più lunghi per alcune causali tipiche nella gestione del personale: le dimissioni volontarie restano a 24 mesi (più i tre mesi successivi per l'erogazione), così come le causali non ricomprese nell'art. 3, comma 2 del D.L. 79/1997; i contratti a tempo determinato a "fine incarico" restano a 12 mesi.

E, in caso di decesso o inabilità, il pagamento resta invariato: **entro 105** giorni dalla cessazione dal servizio. Per gli uffici è una conferma importante: la causale di cessazione inserita nei flussi e nelle comunicazioni non è una formalità, perché è proprio quella che "accende" il cronometro dei termini.

Sulla rateizzazione **non ci sono** cambiamenti, l'INPS riepiloga che il TFS/TFR viene pagato:

- in **un'unica soluzione** fino a 50.000 € lordi,
- in **due rate** annuali tra 50.000 e 100.000 € (prima rata 50.000, seconda il residuo),
- in **tre rate** annuali da 100.000 € in su (50.000 + 50.000 + residuo).

Un passaggio spesso dimenticato nelle comunicazioni ai dipendenti è il "dopo": la circolare ricorda che le rate successive alla prima restano confermate dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento. In altre parole: il "taglio" da 12 a 9 mesi (dal 2027) incide sulla prima finestra, ma la scansione delle rate successive rimane annuale.



Centro Studi
(con il contributo della sede di Catania)

Nella circostanza giova evidenziare che sulla prima rata e fino ai primi 50.000,00 euro erogati, come disposto dall'art. 24 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, si ha diritto alla riduzione dei punti percentuali di tassazione Irpef come di seguito indicato:

- 1,5 per pagamento TFS successivo ai 12 mesi dalla quiescenza,
- 3,0 per pagamento TFS successivo ai 24 mesi dalla quiescenza,
- 4,5 per pagamento TFS successivo ai 36 mesi dalla quiescenza,
- 6,0 per pagamento TFS successivo ai 48 mesi dalla quiescenza,
- 7,5 per pagamento TFS successivo ai 60 mesi dalla quiescenza

Centro Studi FGU Università

Fonti: GUF, Brocardi, Fisco & Tasse, ItaliaOggi